

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1185-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1965
(V. Stampato n. 1364)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
col **Ministro dei Lavori Pubblici**
e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1965*

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1965

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Francia, di cui si chiede la ratifica, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio, ha come suo obiettivo fondamentale quello di semplificare nella maggior misura possibile le formalità relative al passaggio della frontiera tra i due Paesi. La Convenzione accoglie, sotto questo profilo, i principi già contenuti in analoghi accordi conclusi dal nostro Paese con altri Stati, come, per esempio, la Confederazione Elvetica; essa mira, inoltre, ad integrare e ad uniformare le disposizioni delle precedenti Convenzioni tra Italia e Francia del 29 gennaio 1951 e del 6 aprile 1956, concernenti, rispettivamente, i posti di frontiera di Ventimiglia, Modane e di Clavière.

La Convenzione in parola trova evidente ragione di essere nella situazione presente, caratterizzata dal continuo incremento dei traffici internazionali e si fonda sulla necessità di adeguare la struttura e la funzionalità dei servizi di frontiera alle nuove e sempre crescenti esigenze commerciali e turistiche.

Mentre accordi del genere stipulati in precedenza dall'Italia erano limitati al settore del traffico ferroviario, l'incremento del traffico su strada ha reso necessaria l'apertura di nuovi e importanti valichi extra ferroviari, che trovano nell'organizzazione di uffici di frontiera a controlli abbinati la più funzionale ed efficiente soluzione per la loro attività.

Come dimostra l'applicazione già data ad analoghe convenzioni con l'istituzione di posti di frontiera unificati (come, ad esempio, al valico del Gran San Bernardo), la conclusione di accordi quadro permette di rendere sensibilmente più agili le procedure per la installazione dei servizi di frontiera ai valichi che a mano a mano si vanno aprendo: ciò, nella fattispecie, appare di particolare utilità nell'attuale momento per quanto concerne la Francia, in quanto nell'immediato avvenire è prevista l'apertura, con il vicino Stato, di nuove ed importanti vie di comunicazione. È sufficiente ricordare, in proposito, che, oltre al traforo del Monte Bianco, la cui apertura è ormai imminente, è in avanzata

fase di studio la progettazione relativa al traforo del Fréjus e che nuovi valichi stanno per essere aperti anche nella zona costiera che segna il confine tra i due Paesi.

Appare pertanto evidente come sia rispondente all'interesse dell'Italia approntare in termini di sollecitudine e di efficienza gli strumenti atti a consentire il più agile e continuo flusso turistico e commerciale, specie ove si tenga conto del previsto e confortante aumento del flusso stesso.

Pare altresì opportuno aggiungere che, per la elaborazione delle norme alle quali la presente Convenzione si ispira, sono stati seguiti orientamenti e criteri che hanno già trovato applicazione in recenti accordi del genere, quali, per esempio, quelli stipulati dalla Repubblica Federale di Germania con tutti i Paesi confinanti e dalla stessa Francia con la Svizzera: evidentemente, peraltro, sono stati tenuti presenti, per ciò che attiene alle norme fondamentali, principi giuridici già recepiti nell'ordinamento italiano.

La Convenzione, che si sostanzia in 29 articoli e in un protocollo finale, regola minuziosamente tutta la materia e stabilisce, inoltre, all'articolo 27, che appare di particolare significato, che dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa sarà costituita una commissione mista italo-francese la quale avrà il compito di preparare gli accordi previsti dall'articolo 2, allo scopo di semplificare ed accelerare le formalità relative al passaggio della frontiera, di formulare eventuali proposte intese a modificare la Convenzione stessa e di risolvere le possibili difficoltà insorgenti dall'applicazione della Convenzione. Tale articolo appare, come si è detto, di particolare significato, soprattutto in quanto consente la possibilità di adeguamento delle norme contenute nella Convenzione in oggetto alle eventuali mutate condizioni obiettive che possono scaturire da vari motivi, in primo luogo dalle modificazioni derivanti dal diverso volume del traffico.

Poiché accordi del tipo di quello di cui si propone la ratifica sono di estrema utilità non soltanto dal punto di vista strettamente funzionale, ma anche nel quadro più vasto delle relazioni economiche e commerciali tra

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Italia e la Francia, il cui sviluppo essi non possono mancare di favorire, il vostro Relatore chiede che il Senato voglia confortare del suo voto favorevole il disegno di legge di ratifica, non senza far suo l'auspicio, come autorevolmente è stato detto in sede di Commissione affari esteri, che la legislazione ita-

liana si orienti sempre più e sempre meglio verso forme che consentano il maggior snellimento di tutte le pratiche relative al passaggio delle varie frontiere, e in uno spirito teso ad avvicinare sempre di più i popoli.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della Convenzione stessa.